

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5293 del 05/11/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. TOMBA DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. (RN). PROCEDIMENTO RN20A0008. RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO NUOVA GHIZZONI S.P.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5434 del 04/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. TOMBA DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. (RN).
PROCEDIMENTO RN20A0008 - RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO - NUOVA GHIZZONI S.P.A..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Cincotta Massimiliano Calogero, in qualità di rappresentante titolato alla firma del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., a cui sono stati affidati i lavori di “Rifacimento del metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650”, ha presentato in data 16/09/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/132709, istanza di concessione per il prelievo di acque superficiali dall’invaso denominato “ex lago Santarini” in loc. Tomba del Comune di Santarcangelo di R. (RN) per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del metanodotto - **Procedimento RN20A0008**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche superficiali verrà esercitata mediante motopompa mobile ubicata presso l’invaso denominato “ex lago Santarini” in loc. Tomba del Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 37 particella 61 su area di proprietà della Soc. Agricola La Fascina s.s. aventi le coordinate geografiche UTM-RER: X = 776.719 Y = 881.769 ;
- la portata massima richiesta è di 5 l/s;
- il volume massimo è di 4.000,00 m³;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 328 del 30/09/2020 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l’area demaniale in questione ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”) e che pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2020/135730 del 22/09/2020, ha richiesto la pre-valutazione di incidenza ambientale all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, ai sensi dell’art.2 comma 2 della L. R. 7/2004, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1191/2007;
- della nota del 21/10/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/151468, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione;
- della nota del 30/10/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/157394, con la quale il l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha espresso le proprie

valutazioni favorevoli con le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Industriale" di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto il prelievo massimo assentito di 4.000 m³ è una-tantum ed insiste su un invaso, esito di un'area di ex cava, con fondo ormai impermeabilizzato per le precedenti attività di lavaggio di materiali inerti;

STABILITO che il canone per l'uso "Industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 2.119,60 (euro duemilacentodiciannove/60);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie in data 15/09/2020 integrato in data 03/11/2020;
- ha provveduto in data 03/11/2020 al pagamento del canone pari ad €. 2.119,60 (euro duemilacentodiciannove/60);
- ha provveduto in data 03/11/2020 al versamento della somma di €. 2.119,60 (euro duemila centodiciannove/60) a titolo di deposito cauzionale, pari al canone di concessione, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2020/158846 del 03/11/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 **con scadenza al 31/12/2020**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dall'invaso denominato "ex lago Santarini" in loc. Tomba del Comune di Santarcangelo di R. (RN) per una portata massima di 5 l/s ed un volume massimo di prelievo di 4.000 m³ per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN20A0008**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2020**;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 2.119,60 (euro duemilacentodiciannove/60), dando atto che il canone è stato versato in data 03/11/2020;
5. di fissare in €. 2.119,60 (euro duemilacentodiciannove/60) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari al canone di concessione, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Bruccazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., per la derivazione di acque superficiali dall’invaso denominato “ex lago Santarini” in loc. Tomba del Comune di Santarcangelo di R. (RN) per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN20A0008**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato mediante motopompa mobile ubicata presso l’invaso denominato “ex lago Santarini” in loc. Tomba del Comune di Santarcangelo di R. (RN) su area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 37 particella 61 su area di proprietà della Soc. Agricola La Fascina s.s. aventi le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER X = 776.719 Y = 881.769.

La risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 5,0 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 4.000 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall’art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovverosia nella misura di 570 l/s nel periodo estivo e 780 l/s nel periodo invernale.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e del volume di acqua derivata ed a trasmettere ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio 2021**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna** con nota del 30/10/2020, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2020/157394, con la quale ha stabilito le seguenti prescrizioni:

1. *L'intervento dovrà essere realizzato, possibilmente, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per interventi di manutenzione ordinaria è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018);*
2. *Per eseguire l'intervento previsto non potranno essere realizzate nuove piste carrabili e dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti;*
3. *Non tagliare o calpestare la vegetazione arborea e/o arbustiva perimetrale del lago in quanto vegetazione appartenente agli habitat di interesse comunitario;*
4. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di attingimento con uso di motopompe;*
5. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle motopompe;*
6. *L'acqua, che tornerà ad essere scaricata nel lago dopo le operazioni di collaudo, dovrà rispondere ai requisiti di idoneità per lo scarico in corpi idrici superficiali previsti dalle normative vigenti. Si chiede pertanto di inviare all'Ente scrivente i risultati delle analisi che verranno effettuate sull'acqua utilizzata nelle operazioni di collaudo prima di riconvoilarla nel lago;*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.